

AZIENDA USL UMBRIA n. 1
Registrazione contratti
N. 243 del 4/7/2018

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA TERMALE FRA AUSL UMBRIA 1 E TERME DI
FONTECCHIO s.r.l. FINO AL 31 DICEMBRE 2018.**

La AUSL Umbria 1, con sede legale provvisoria in Via G. Guerra 17/21 a Perugia, rappresentata dal Direttore del Distretto Alto Tevere, Dott.ssa Daniela Felicioni, a ciò delegata dal Direttore Generale Dott. Andrea Casciari con Delibera n. 728 del 30/05/2018;

e

L'Azienda Termale Terme di Fontecchio s.r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), c.f. 01118680543, di seguito denominata Terme, rappresentata dall'Amministratore Unico, Andrea Grazzini, autorizzato all'atto;

Premesso quanto segue:

Ai sensi dell'art. 44 terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833 e del D. Lgs.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. 19.05.1986;

Visto quanto disposto dalla DGR del 06.05.1998 n. 2170;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2291 del 16/3/2001, della Direzione Regionale Sanità e servizi Sociali – Ufficio II° - Accreditamento e Valutazione Qualità;

Visto il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Vista la DGR del 13 ottobre 2004 n. 1526;

Visto il Decreto 23 dicembre 2008 del Ministero della Salute “Ulteriore proroga dei termini previsti dal decreto 22 marzo 2001, così come integrato dal decreto 17 dicembre 2007, di individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale”;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 18/CSR del 09 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 4 della legge 24 ottobre 2000, n.323, sull’Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il



triennio 2016-2018;

Nelle more di eventuali, ulteriori decisioni per l'anno 2018 in merito all'assistenza termale e alle tariffe applicabili da parte della Regione Umbria, al fine di garantire la continuità della erogazione di prestazioni di assistenza termale;

Vista la Delibera n. 728 del 30/05/2018 della AUSL Umbria I;

Vista la dichiarazione delle Terme con la quale viene indicato quale Direttore Sanitario il Dott. Giannarcangelo Pasqui;

SI CONCORDA E SI STIPULA quanto segue.

ART. 1

Le Terme, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, sono ammesse ad erogare i cicli di cure idrotermali individuati negli allegati 1) e 3), del verbale di Intesa del 09-02-2017, limitatamente ai cicli di cura per i quali le Terme erano già autorizzate dalla Regione Umbria, nel rispetto del DPCM 12-01-2017 con il quale sono stati individuati i Livelli Essenziali di Assistenza.

Ai sensi della legge n. 98/1982, del DPCM 29/01/01, del decreto 23 dicembre 2008 e dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 09-02-2017, le prestazioni agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL vengono erogate secondo le condizioni e le modalità vigenti presso i predetti Enti in base alle specifiche disposizioni.

ART. 2

Le Terme si impegnano ad erogare, alle condizioni appresso indicate e senza pretendere alcun pagamento diretto da parte dei curandi, fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista a loro carico dalla legge, le prestazioni idrotermali di cui al precedente art. 1 a tutti i cittadini che ne fanno richiesta, ai termini delle disposizioni di legge riguardanti l'erogazione delle cure, durante il periodo di apertura del proprio stabilimento sito in località Fontecchio – Città di Castello (Perugia), ed esibiscono la proposta-richiesta redatta su ricettario del S.S.N. dal medico di

Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, così come disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Per i curandi inviati dall'INPS e dall'INAIL si applica quanto disposto dalla normativa specifica.

ART. 3

La proposta-richiesta di cui all'art. 2, conforme al modello ministeriale, deve contenere, oltre ai dati anagrafici del curando e al codice di tessera sanitaria, l'indicazione della diagnosi accertata e del ciclo di cure termali da praticare, oltre che la dichiarazione dell'assistito, sotto propria responsabilità, di non aver usufruito, nell'anno solare in corso, di altro specifico ciclo di cure termali, connesso con la patologia, con onere a carico del S.S.N., oppure di avere diritto, in quanto appartenente alle categorie previste dalla normativa, a due cicli di cura.

ART. 4

Le Terme, prima di ammettere il curando alla effettuazione del tipo di cura termale indicato nella proposta-richiesta, devono sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche e per la prescrizione della terapia termale per quanto concerne qualità, tempi e modalità delle somministrazioni, nell'ambito del ciclo autorizzato.

Nel caso in cui vengano accertate controindicazioni al tipo di cura autorizzato, il curando non può essere ammesso ad altro tipo di cura, se non previo confronto con il Medico della AUSL Umbria 1, incaricato di seguire l'assistenza termale.

I compiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo spettano al Direttore Sanitario responsabile dello stabilimento, o ad altro sanitario dallo stesso incaricato, il quale è anche tenuto, ai sensi del presente accordo, a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi di urgenza, praticabili nello stabilimento termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la "cartella clinica termale individuale".



Il curando, dopo la visita di ammissione, è provvisto di tagliandi in numero corrispondente alle cure da praticare con l'indicazione, ove necessario, del suo turno giornaliero.

ART. 5

Tutti i cicli di cura indicati nell'art. 1 del presente accordo hanno, di norma, la durata massima di giorni 15, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 4, avuto riguardo alle esigenze cliniche del curando.

I tempi di svolgimento delle prestazioni delle cure, qualora non previsti dall'Accordo Nazionale, saranno oggetto, a seguito di segnalazione delle Terme, di un protocollo concordato ed aggiornabile congiuntamente tra la AUSL e le Terme secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Viene ribadito che ciascuno dei predetti cicli comprende obbligatoriamente tutte le prestazioni previste negli allegati all'Accordo Nazionale Termale vigente ed in particolare tutti gli accertamenti specialistici, di laboratorio e/o strumentali ivi previsti i quali debbono essere sempre e comunque eseguiti, fatta eccezione per gli accertamenti radiologici, che non debbono essere ripetuti, in rapporto al rischio radiogeno, se già in possesso dei soggetti in cura ed ancora clinicamente utilizzabili. In ogni caso per questi ultimi dovrà essere allegata alla fatturazione una dichiarazione sostitutiva del medico Responsabile delle Terme.

ART.6

L'Accordo Nazionale di cui all'Intesa in Conferenza Stato Regioni ha definito le nuove tariffe dell'assistenza termale per gli anni 2016-2018.

Dato atto del recepimento dell'Intesa da parte della Regione Umbria come da DGR N. 1443 del 04-12-2017, i tetti di spesa sono definiti come di seguito:

- 1) residenti nella AUSL U1: € 352.359,00;
- 2) residenti nella AUSL U2: € 11.759,00;
- 3) residenti extra-Regione: € 224,718,00;

mentre il global budget risulta definito in € 652.874,60 considerata la stima dei ticket quantificati in € 64.038,60, come da aggiornamento disposto con legge di stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 c. 567.

I ticket dovuti dai cittadini vengono introitati direttamente dalle Terme. Per i cittadini avviati alle cure da parte dell'INAIL e dell'INPS il costo delle cure è compreso nei tetti sopra riportati, in ragione delle rispettive residenze. I suddetti limiti di spesa saranno adeguati in base alle decisioni che saranno assunte dalla Regione Umbria e sulla base degli effettivi ticket introitati dalle Terme nell'anno 2018.

Qualora sorgano contestazioni sulle prestazioni effettuate, il pagamento delle stesse rimane sospeso fino a quando non si esprimerà nel merito la Regione dell'Umbria.

ART. 7

Le tariffe di cui al precedente articolo si intendono vigenti, fisse ed immutabili per tutto il periodo di validità dell'Accordo Nazionale e del presente accordo, ed onnicomprensive di ogni prestazione prevista.

Ai fini dell'applicazione del livello tariffario per le aziende che aderiscono al Fondo per la ricerca scientifica, riconosciuto nel livello 1 Super, le Terme di impegnano a consegnare alla AUSL copia della certificazione che ForST rilascerà. In caso di mancata certificazione non sarà applicato detto livello tariffario e la AUSL procederà al recupero delle eventuali somme non dovute.

La AUSL non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dalle Terme in difformità a quanto previsto dal presente accordo e dalle normative in materia di assistenza termale.

ART. 8

Nel caso in cui il curando fruisca di un numero di prestazioni inferiori rispetto a quello indicato per ciascun ciclo di cui al precedente art. 1 il corrispettivo dovuto alle Terme è costituito da una somma fissa stabilita dall'Accordo Nazionale di cui all'articolo precedente, cui va aggiunta la somma dei prezzi unitari delle prestazioni effettivamente fornite, calcolati



Handwritten signatures: 'Am' and 'CR'.

detraendo, dalla tariffa intera spettante alle Terme per il particolare tipo di cura, la predetta quota fissa, e dividendo l'importo ottenuto per il numero delle prestazioni che compongono il ciclo stesso. Del corrispettivo come sopra determinato, compete alle Terme, nei casi in cui è prevista dalla legge, solo la parte eccedente la quota di partecipazione alla spesa direttamente sostenuta dai curandi.

Ai fini di cui al comma precedente, il prezzo unitario delle prestazioni relative ai cicli di cura comprendenti anche accertamenti specialistici, di laboratorio e/o strumentali, è calcolato dividendo la tariffa intera, dopo aver detratta la somma fissa, per il numero delle prestazioni idrotermali che costituiscono il ciclo di cura. Il compenso dovuto alle Terme è quindi determinato sommando alla quota fissa il prodotto ottenuto moltiplicando il prezzo unitario per il numero delle giornate di effettiva cura.

La quota di tariffa comunque dovuta alle Terme nei casi di interruzione della cura è fissata in € 3,10.

Il curando, per parte sua, all'atto dell'interruzione della cura, è tenuto a restituire alle Terme i tagliandi relativi alle prestazioni non godute.

Limitatamente ai cicli di cura delle terapie idropiniche e delle terapie inalatorie, esclusa la ventilazione polmonare controllata, ove il curando non restituisca i tagliandi e le Terme non siano comunque venute a conoscenza della interruzione della cura, il ciclo si ritiene fruito per intero e spetta alle Terme l'intero corrispettivo, con riserva di successivi controlli e salvo conguagli di entità pari al valore dei tagliandi non utilizzati eventualmente recuperati e restituiti all'azienda termale.

Limitatamente ai cicli di fangoterapia, fangobalneoterapia, in caso di interruzione improvvisa, intendendosi per tale quella notificata alle Terme entro il giorno precedente in caso di seduta di cura prenotata per le ore antimeridiane ed entro le ore 12 dello stesso giorno nel caso di seduta prenotata per il pomeriggio, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto alle Terme, il numero delle prestazioni effettivamente rese, è aumentato di una unità, sempre che l'interruzione non sia causata da motivi

di ordine sanitario.

Del verificarsi dell'una e dell'altra delle due fattispecie di cui sopra, le Terme devono dare esplicita notificazione alla AUSL attraverso le seguenti annotazioni e stampigliature da apporsi sulla fatturazione, a fianco dei nominativi interessati, "Accordo 1988, lettera g) n°1, oppure "Accordo 1988, lettera g) n°2, fermo restando, comunque, nella seconda ipotesi, l'obbligo convenzionale di segnalare l'interruzione della cura sulla cartella clinica termale individuale.

Per tutti i casi in cui è fatturata la tariffa intera, le Terme debbono comunque stampigliare in calce all'estratto-conto la seguente annotazione cumulativa: "cicli fruiti per intero".

ART. 9

La liquidazione delle fatture relative alle cure autorizzate e praticate , è effettuata dalla AUSL entro i termini previsti dalle normative vigenti secondo la regolamentazione della stessa AUSL, fermo restando che l'importo delle fatture sia nei limiti dei tetti di cui al precedente art. 6.

Le fatture dovranno essere formulate con tutti i dati necessari per la successiva procedura di addebito per compensazione.

Per consentire alla AUSL il rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo, le Terme si impegnano ad inviare le fatture tramite piattaforma per la fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, previo invio della documentazione prevista a corredo dalla normativa al Direttore del Distretto Alto Tevere che provvederà all'espletamento delle procedure di verifica e controllo tramite i servizi dello stesso Distretto, nonché invio alla "S.S.A. Programmazione Sanitaria e gestione flussi informativi sanitari" della documentazione necessaria al "Flusso E" come di seguito specificato.

ART.10

Per quanto concerne i flussi informativi, i tempi e le modalità di controllo delle prestazioni, i tempi e le modalità delle fatturazioni e della loro liquidazione, sono disciplinati dall'Allegato 1.1 denominato: "Protocollo

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'M' and the initials 'OR'.

Operativo per la Gestione del Flusso E (Termale) Stabilimento “Terme di Fontecchio”.

Le Terme dovranno inoltre assolvere eventuali ulteriori debiti informativi disposti nel periodo di validità del presente accordo da normative nazionali, regionali o concordati con la AUSL.

ART. 11

Visti gli adempimenti connessi alla Tessera Sanitaria ed in particolare quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) del 17 novembre 2006 e dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, le Terme sono responsabili della verifica della corretta modalità di compilazione delle ricette e delle informazioni relative che saranno richieste dal MEF e assumono a proprio carico eventuali oneri derivanti da anomalie o mancato rispetto delle normative di cui sopra.

ART. 12

Le Terme sollevano la AUSL da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati ai curandi autorizzati, sia in dipendenza delle cure praticate che per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle stesse.

La AUSL ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dello stabilimento termale ed i controlli sulle prestazioni convenzionali e le conseguenti liquidazioni.

Le Terme dovranno trasmettere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della AUSL, con periodicità bimestrale, le verifiche previste nel piano di autocontrollo adottato e tutti i referti analitici dei campionamenti che vengono effettuati in proprio sui punti di captazione e distribuzione acque e fanghi, per tutti i parametri previsti dalle specifiche norme (strutture sanitarie, terme, piscine, acque destinate al consumo umano). Il Servizio ISP si riserva tutte le verifiche ispettive di competenza e invierà al Distretto Alto Tevere ogni valutazione che possa incidere sulla eventuale sospensione e/o revoca del presente accordo ed una relazione finale sull'andamento dell'anno.

ART. 13

Il presente accordo si intende immediatamente e automaticamente risolto:

- 4) ove siano revocate e, comunque, vengano meno per qualsiasi causa, la concessione mineraria o l'autorizzazione all'apertura;
- 5) in caso di ingiustificata chiusura dello stabilimento durante il periodo di apertura indicato nel precedente art. 2.
- 6) al venir meno, per qualsiasi causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto del presente accordo, nel qual caso l'accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto per la parte relativa al solo tipo di cura non più erogabile.

Qualora gli impedimenti di cui sopra abbiano carattere temporaneo, l'accordo si intende parzialmente sospeso per tutta la durata degli stessi.

La AUSL, inoltre, ha facoltà di determinare la risoluzione di diritto del presente accordo secondo i modi di cui al secondo comma dell'art. 1456 del codice civile:

- a) nel caso in cui le Terme abbiano preteso dai curandi il pagamento di prestazioni convenzionali, in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 2;
- b) in caso di mancato rispetto da parte delle Terme dell'obbligo, sancito dal precedente art. 4, di sottoporre il curando a visita medica prima di ammetterlo all'effettuazione della cura;
- c) nel caso in cui le Terme impediscano la effettuazione dei controlli previsti dal secondo comma del precedente art. 12;
- d) nel caso di accertata non corrispondenza fra la proposta-richiesta di cure termali e le prestazioni effettivamente erogate;
- e) nei casi previsti dall'allegato patto per l'integrità.

ART.14

Il presente accordo, salvo quanto previsto per le tariffe convenzionali dai precedenti artt. 6 e 7, ha durata dal 30 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 ed ha efficacia per tutte le AA.UU.SS.LL. del SSN.



Handwritten signature and initials: 'CAR' and a stylized signature.

ART. 15

Le Terme, per quanto attiene al presente accordo, garantiscono il pieno rispetto delle norme del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.ei.

Le Terme, relativamente ai vari aspetti della normativa sulla tutela della privacy e della riservatezza connessi al presente rapporto convenzionale, si impegnano anche al rispetto di quanto richiesto dalla AUSL in materia di tutela dei dati personali e sensibili.

ART. 16

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sul fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari, per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge (civili, fiscali, ecc.).

Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze, derivanti dalla vigenza del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei loro diritti, così come previsti dall'art. 7 del citato Codice.

ART. 17

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del

sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 18

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

ART. 19

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con onere a carico del richiedente.

ART. 20

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vengono materialmente allegati allo stesso:

- Protocollo Operativo per la Gestione del Flusso E (Termale) Stabilimento "Terme di Fontecchio" (Allegato 1.1);
- Patto di Integrità (Allegato 1.2).

ART. 21

Per quanto non previsto espressamente, valgono le vigenti disposizioni di legge e le specifiche normative della Regione Umbria.


Il presente accordo si compone di n. 11 (undici) pagine e nell'ultima pagina di n. 18 (diciotto) righe, escluse le sottoscrizioni.

Città di Castello, 26/06/2018

AUSL UMBRIA 1

Il Direttore Distretto Alto Tevere


Dott.ssa Daniela Felicioni



Terme di Fontecchio s.r.l

L'Amministratore Unico

Dott. Andrea Grazzini



TERME DI FONTECCHIO s.r.l.
località Fontecchio,
06012 Città di Castello (PG)

Protocollo Operativo per la Gestione del Flusso E (Termale)
Stabilimento “Terme di Fontecchio”

1. Ricezione dati di attività (Addebiti):

- Lo stabilimento termale trasmette mensilmente al Distretto Alto Tevere, **entro il 10 del mese successivo alla competenza**, il riepilogo delle prestazioni erogate con allegate ricette SSN.
- Il tracciato dei file deve essere conforme a quello previsto dal “*Disciplinare Tecnico per l’invio dei dati di attività dei flussi di mobilità alla Regione*”.
- Contestualmente, lo stabilimento termale trasmette alla "S.S.A. Programmazione Sanitaria e gestione flussi informativi sanitari" (di seguito anche SSA Programmazione), tramite PEC, il prospetto riepilogativo di cui all’Allegato n. 1;
- La SSA Programmazione provvede ad effettuare il controllo di congruità tra il numero dei record, n. prestazioni ed importi dei file con quanto riportato nel prospetto riepilogativo, contestando tempestivamente allo stabilimento termale, e per conoscenza al Distretto Alto Tevere, l’eventuale non congruenza.
- Lo stabilimento termale trasmette mensilmente alla "S.S.A. Programmazione Sanitaria e gestione flussi informativi sanitari" dell’Azienda USL Umbria n.1, **entro il 10 del mese successivo alla competenza**, i dati analitici di attività in file separati per dati anagrafici e dati sanitari, contenenti l’intera attività erogata.

2. Effettuazione controlli:

- La SSA Programmazione, **entro 10 giorni** dal ricevimento dei dati, effettua i necessari controlli tecnico-sanitari dei dati, sulla base di quanto previsto dal “*Disciplinare Tecnico per l’invio dei dati di at-*

tività dei flussi di mobilità alla Regione”, determinando le eventuali anomalie che vengono inviate tramite protocollo al Distretto Alto Tevere per il riscontro di competenza.

- Il Distretto Alto Tevere, attraverso il proprio Servizio Medico, effettua gli ulteriori controlli di merito sulle attività addebitate e procede all’invio, tramite PEC, di tutte le contestazioni allo stabilimento termale, per il riscontro di competenza;
- Lo stabilimento termale verifica le anomalie e produce le rettifiche necessarie all’addebito con l’invio, entro una settimana dal ricevimento, delle proprie controdeduzioni al Distretto Alto Tevere;
- Il Distretto Alto Tevere comunica alla SSA Programmazione, entro il 30 del mese successivo alla competenza, l’esito delle controdeduzioni fornite dallo stabilimento termale, tramite protocollo aziendale;
- La SSA Programmazione provvede alla correzione delle anomalie ed effettua i controlli finali dell’attività addebitata;

3. Invio dati definitivi al Distretto Alto Tevere:

- La SSA Programmazione, effettuati i controlli finali, provvede alla compilazione del riepilogo finanziario definitivo degli addebiti avanzati, suddiviso per USL di residenza dell’assistito, e lo inoltra al Distretto Alto Tevere, tramite protocollo aziendale, entro 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni alle anomalie;

4. Fatturazione:

- Il Distretto Alto Tevere, al fine di assicurare la corretta fatturazione da parte dello stabilimento, verificate le compatibilità degli importi con quanto previsto dagli accordi contrattuali siglati, gli comunica i dati definitivi di addebito;
- Lo stabilimento termale produce ed invia al Distretto Alto Tevere la fattura relativa all’addebito mensile;
- Il Distretto Alto Tevere procede alla liquidazione delle competenze;

5. Invio dati di attività (Addebiti) alla Regione:



Am

OR

- L'invio dei dati alla Regione Umbria, attraverso la procedura "Gestione Flussi Mobilità Regionale", sarà effettuato a cura della SSA Programmazione.

Città di Castello, il 26/06/2018

AUSL UMBRIA 1
Il Direttore Distretto Alto Tevere
Dott.ssa Daniela Felicioni


Terme di Fontecchio s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Andrea Grazzini


TERME DI FONTECCHIO s.r.l.
località Fontecchio 4
06012 Città di Castello (PG)

Oggetto: Patto di Integrità Azienda USL Umbria 1 e Terme di Fontecchio s.r.l.

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
TERME DI FONTECCHIO s.r.l.

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo alla erogazione di prestazioni di assistenza termale, stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Terme di Fontecchio s.r.l.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase

Handwritten signatures and initials on the right side of the page. There are two distinct marks: a larger, more complex signature at the top and a set of initials 'OR' below it.

di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.



I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di trattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.



Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Città di Castello, li 26/06/2018

AUSL UMBRIA 1
Il Direttore Distretto Alto Tevere
Dott.ssa Daniela Felicioni

Terme di Fontecchio s.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Andrea Grazzini

TERME DI FONTECCHIO s.r.l.
località Fontecchio
06012 Città di Castello (PG)

Il presente Documento è conforme all'allegato al "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-20" della AUSL Umbria 1 adottato con Delibera del Direttore Generale del 26-01-2018, n° 117.